

**N. 03482/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 05827/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5827 del 2013, proposto da:

Elia Di Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso Studio Ferrerri & Partners – Avv. Anna Gennaro in Roma, via Antonio Gramsci, 54;

***contro***

Comune di Cerignola; Dirigente Settore Urbanistica, P.R.G., Patrimonio ed Edilizia del Comune di Cerignola;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00277/2013, resa tra le parti, concernente diniego esonero dal contributo per rilascio permesso di costruire

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per la parte appellante l'Avv. Ordine;

Ritenuto che

manca, agli atti, la prova dell'avvenuta notifica dell'appello cautelare;

l'appello stesso, perciò, è allo stato inammissibile;

nulla deve disporsi circa le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile l'appello.

Nulla quanto alle spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)